

Codice A1816A

D.D. 19 giugno 2018, n. 1823

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Proposta di variante tecnica e proroga al termine di fine lavori. Interventi selvicolturali in loc. S. Mauro nei Comuni di Roccasparvera e Rittana (CN) Richiedente: Ditta Robilante Legnami di Giordanengo Pier Paolo, Figli & C. Snc.

VISTA la domanda n. 26236/2015 presentata al Settore Montagna della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dalla ditta Robilante Legnami di Giordanengo Pier Paolo, Figli & C. Snc, pervenuta in data 02/07/2015 – assunta al Protocollo n. 35540/A18180;

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n. 1775 in data 23/07/2015, con la quale si autorizzava con prescrizioni l'intervento proposto;

TENUTO CONTO che in data 22/05/2018 (Prot. n. 23325) è pervenuta al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Sportello Forestale, la proposta di variante e richiesta di proroga alla richiesta di autorizzazione n. 26236/2015 di cui alla Determinazione Dirigenziale sopra citata, corredata dalla relativa relazione tecnica;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte Fabrizio Maglioni in data 18/06/2018, nel quale si esprime parere favorevole sia alla proposta di variante, sia alla richiesta di proroga, secondo i termini dell'art. 6 del Regolamento forestale regionale vigente;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTO il D.lgs. 227/2001 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;

VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., la ditta Robilante Legnami di Giordanengo Pier Paolo, Figli & C. Snc, all'esecuzione degli interventi selvicolturali, secondo quanto previsto dalla proposta di variante tecnica e richiesta di proroga, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup. intervento (ha)
Roccasparvera	-----	11	323	0,4500	0,4500
Roccasparvera	-----	11	322	1,0904	1,0904
Roccasparvera	-----	11	321	0,4776	0,4776
Roccasparvera	-----	11	320	0,9447	0,9447
Roccasparvera	-----	11	198	0,1533	0,1533
Roccasparvera	-----	11	197	0,3104	0,3104
Roccasparvera	-----	11	196	0,6921	0,6921
Roccasparvera	-----	11	195	0,1827	0,1827
Roccasparvera	-----	11	194	3,1852	3,1852
Roccasparvera	-----	11	192	0,4730	0,4730
Roccasparvera	-----	11	191	0,0497	0,0497
Roccasparvera	-----	11	180	0,2658	0,2658
Roccasparvera	-----		179	0,5562	0,5562
Roccasparvera	-----		177	3,8857	3,8857
Rittana	-----	1	374	0,0551	0,0551
Rittana	-----	1	203	0,5707	0,5707
Totale					13,3426

- si approva la proposta di variante che prevede la riduzione delle vie temporanee di esbosco da 10 a 6, secondo lo schema planimetrico presentato;
- si approva la richiesta di proroga al termine dei lavori, che viene stabilito improrogabilmente al 22/07/2019;
- il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha 13,3426, interessata da un rimboschimento di conifere invaso in parte da acero-tiglio-frassineto;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
- potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo;
- il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati, così come individuati nell'ambito dei rilievi effettuati;
- si approva il dato delle piante da abbattere derivante dai rilievi delle AdS effettuate, mediato sulla superficie di intervento, che comporta il taglio di n. 6.623 piante di conifere;
- si approva il volume di legname prelevabile con l'intervento nel triennio autorizzabile nonché nell'anno di proroga, desumibile dai rilievi delle AdS effettuate, mediato sulla superficie di intervento, risulta pari a 3.419 mc ; tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;

- si approva l'articolazione triennale degli interventi *estesa all'anno di proroga* nelle superfici e nelle quantità indicate in premessa. Qualora, durante il periodo di esecuzione degli stessi dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;
- il taglio dovrà interessare esclusivamente le piante di conifere derivanti dal rimboschimento e di classe diametrica superiore a 7 cm; tutte le restanti piante dovranno essere preservate;
- non potranno essere tagliate: le piante contrassegnate con doppio bollo di vernice gialla all'interno delle aree campione e, fuori da queste, quelle che non rispondano ai criteri di contrassegnatura;
- si propone di approvare l'indicazione delle vie di esbosco per gru a cavo secondo quanto previsto dalla proposta di variante;
- qualora, durante il periodo di esecuzione degli stessi dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;
- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
- particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);
- uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco – *qualora previste* - che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;
- durante le operazioni di esbosco del legname, ove previsto, si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
- ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;
- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art. 34 del Regolamento):
 1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;
 2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:
 - a. ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;
 - b. sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innescò di fenomeni di erosione;
 - c. per le vie di esbosco per mezzi meccanici:
 - 1) chiusura e protezione degli accessi;
 - 2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei

solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza;

- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;
- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
- i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 5);
- entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI